Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 25-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 30 GENNAIO 1985:

LEGGE 18 dicembre 1984, n. **975.**
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980.

LEGGE 18 dicembre 1984, n. **976.**
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 30 GENNAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5:

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979/1989 - Tranches XI, XII » sorteggiate il 15 gennaio 1985.

Giacomo Val - Officine di stampaggio e lavorazioni meccaniche, società per azioni, in Rivara Canavese: Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AE/79 - 12 % » sorteggiate il 19 dicembre 1984.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, in Palermo: Obbligazioni « 7 % - 1971/1986 - VII emissione » sorteggiate il 3 gennaio 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1972/1988 » sorteggiate l'8 gennaio 1985.

C.I.F.A. - Commissionaria italiana fabbriche arredamento, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1984.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1974/1989 » sorteggiate il 10 gennaio 1985.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 7 % - 1972/1987 » sorteggiate il 12 novembre 1984.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni « 6 % - 1966/1986 » sorteggiate il 12 novembre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1984/1989 - 20ª emissione » sorteggiate il 15 gennaio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 7 % - 1972/1987 - 3ª emissione » sorteggiate il 15 gennaio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 9 % - 1976/1991 » sorteggiate il 15 gennaio 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1977/1990 - 2ª emissione » sorteggiate il 15 gennaio 1985.

Celestri & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1985.

Pila, società per azioni, in Gressan (Aosta): Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1984.

Gancia, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni « 5,50 % - 1962 » sorteggiate il 14 gennaio 1985.

Rossi motoriduttori, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1984.

CA-FIN - Castelvetro finanziaria, società per azioni, in Castelvetro di Modena: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « 12 % - 1977/1988 » sorteggiate il 15 gennaio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1985.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1985.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 28 gennaio 1985, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Tommaso Rossi, candidato nella lista del Partito comunista italiano per la quarta circoscrizione - Italia meridionale, in sostituzione dell'onorevole Alfredo Reichlin, dimissionario.

(448)

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, recante: « Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamità naturali » non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 novembre 1984.

(525)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 giugno 1984.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie « il Turismo » ed aventi come soggetti Campione d'Italia, Chianciano Terme, Padula e Siracusa.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica il turismo;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata nel 1984, fra l'altro, l'emissione di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1627 del 29 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi nei valori da L. 350, 400, 450 e 550, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « il Turismo », i quali hanno come soggetti Campione d'Italia, Chianciano Terme, Padula e Siracusa.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: per il valore da L. 350, dedicato a Campione d'Italia, veduta del Lago (cornice color azzurro); per il valore da L. 400, dedicato a Chianciano Terme, entrata alle Terme (cornice color rosso); per il valore da L. 450, dedicato a Padula, veduta della Certosa (cornice color verde); per il valore da L. 550, dedicato a Siracusa, Teatro Greco (cornice color rosso brunastro).

Nella cornice, in alto, rispettivamente le leggende « CAMPIONE D'ITALIA », « CHIANCIANO TERME », « PADULA » e « SIRACUSA »; in basso la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori « 350 », « 400 », « 450 », « 550 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 150

(230)

DECRETO 1° agosto 1984.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie « il folklore italiano » e dedicato alla « Macchina di Santa Rosa » di Viterbo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982,

di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il folklore italiano »;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata nel 1984, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie medesima, dedicato alla « Macchina di Santa Rosa » di Viterbo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. 1635 del 23 luglio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie « il folklore italiano » dedicato alla « Macchina di Santa Rosa » di Viterbo, nel valore di L. 400.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 ¼ × 14 ¼; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta una scena della processione della « Macchina di Santa Rosa » che si tiene annualmente a Viterbo.

Sul francobollo è riportata la leggenda « VITERBO - LA MACCHINA DI SANTA ROSA », la scritta « ITALIA » ed il valore « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1984
Registro n. 38 Poste, foglio n. 191

(229)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola a r.l. « Coltivatori riuniti narzolesi », in Narzole, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nel mese di giugno 1984 nei confronti della società cooperativa agricola a r.l. « Coltivatori riuniti narzolesi », con sede in Narzole, in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa agricola a r.l. « Coltivatori riuniti narzolesi », con sede in Narzole, in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio Zanardi Stefano in data 8 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Alberto Maria Papadia, nato a Roma l'11 febbraio 1947, residente in Roma, via Belluno n. 8;

avv. Umberto Tonolli, nato a Torino il 4 agosto 1938, residente in Torino in corso Duca degli Abruzzi n. 40;

avv. Tommaso Zanoletti, nato a Cortemilia il 4 febbraio 1944, residente ad Alba (Cuneo), piazza Cristo n. 2,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(394)

DECRETO 10 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Incubatoio cooperativo romagnolo - I.CO.R. », in Ravenna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Incubatoio cooperativo romagnolo - I.CO.R. », con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Incubatoio cooperativo romagnolo - I.CO.R. », con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Paolo De Lorenzi in data 1° marzo 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Giovanni Amadei, nato a Ravenna il 29 luglio 1915, residente a Ravenna in via De Gasperi n. 19;

dott.ssa Mafalda Maronna, nata a Latina il 27 novembre 1954, residente in Roma, piazza Gondar n. 22;

dott. Franco Cezza, nato a Maglie l'8 dicembre 1936, residente a Maglie in via De Ferraris n. 18, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(395)

DECRETO 10 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Calzaturificio Giglio 82 », in Castelfiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Calzaturificio Giglio 82 », con sede in Castelfiorentino (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Calzaturificio Giglio 82 », con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito notaio F. R. Frediani di Castelfiorentino in data 6 luglio 1982 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Grazzini Brizio, via Tripoli n. 40, Empoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(396)

DECRETO 10 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Idro-Termo-Elettrica », società a responsabilità limitata, in Grosseto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società « Cooperativa Idro-Termo-Elettrica (C.I.T.E.) », società a responsabilità limitata, con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa Idro-Termo-Elettrica (C.I.T.E.) », società a r.l., con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio Germano Giorgetti di Grosseto in data 4 luglio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Tullio Boccini, residente a Grosseto in via Ginori, 31;

dott. Ugo Gravina, nato a Montalto Uffugo (Cosenza), e residente a Cosenza, piazza Loreto n. 35;

avv. Benito Schito, nato a Racale il 26 luglio 1934, residente a Racale in via Alliste n. 71,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(397)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1285.**

Istituzione di un convitto in Cepagatti, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale per l'agricoltura di Lanciano.

N. 1285. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Cepagatti (Pescara), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un convitto, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale per l'agricoltura di Lanciano (Chieti), e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 336

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1286.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Feltre con convitto annesso.

N. 1286. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Feltre (Belluno), a decorrere dallo anno scolastica 1982-83, un istituto professionale di Stato con convitto annesso (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 335

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1287.**

Istituzione di un convitto in Erice, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale alberghiero di Palermo.

N. 1287. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Erice (Trapani), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un convitto, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale alberghiero di Palermo, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 337

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1288.**

Istituzione di un convitto in Tortoreto, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale per l'agricoltura di Teramo.

N. 1288. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Tortoreto (Teramo), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un convitto, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale per l'agricoltura di Teramo, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 341

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1289.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Bisacquino.

N. 1289. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Bisacquino (Palermo), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETO 8 marzo 1983, n. **1290.**

Istituzione di un convitto presso l'istituto professionale alberghiero di Stato di Soverato.

N. 1290. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dello interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito un convitto presso l'istituto professionale alberghiero di Stato di Soverato (Catanzaro), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 342

DECRETO 8 marzo 1983, n. **1291.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Ischia.

N. 1291. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dello interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Ischia (Napoli), a decorrere dallo anno scolastico 1980-81, un istituto professionale alberghiero di Stato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali), e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 339

DECRETO 8 marzo 1983, n. **1292.**

Istituzione di un convitto in Venafro, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale per l'agricoltura di Campobasso.

N. 1292. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dello interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Venafro (Isernia), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un convitto, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale per l'agricoltura di Campobasso, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 338

DECRETO 8 marzo 1983, n. **1293.**

Istituzione di un convitto in Longarone, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale alberghiero di Falcade.

N. 1293. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dello interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Longarone (Belluno), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un convitto, annesso alla scuola coordinata con l'istituto professionale alberghiero di Falcade (Belluno), e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 343

DECRETO 8 marzo 1983, n. **1294.**

Istituzione di un convitto presso l'istituto professionale alberghiero di Stato di Roccaraso.

N. 1294. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dello interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito un convitto presso l'istituto professionale alberghiero di Stato di Roccaraso (L'Aquila), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 340

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 18 gennaio 1985, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Seiya Nishida, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 gennaio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mamadou Diawara, ambasciatore della Repubblica del Mali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 gennaio 1985 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdullah Mamadou Kalifa Bojang, ambasciatore della Repubblica di Gambia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(381)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Belize

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 il sig. Charles Chavannes, agente consolare onorario in Belize, con circoscrizione comprendente l'intero territorio di Belize, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitarne le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) vidimazione di passaporti stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in San Josè;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico nautico « Caracciolo » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 23 novembre 1984, n. 3644 Div. AA/EP, l'istituto tecnico nautico « Caracciolo » di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer « M 20 » Olivetti, disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(279)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Brindisi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brindisi n. 3302/Sett. 1°, l'istituto tecnico industriale di Brindisi è stato autorizzato ad accettare la donazione di due personal computers « M/20 ST » Olivetti, matricole (132749-0148009) e (2262212-2272561) completi di mini-floppy disks e stampanti, disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(278)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia alla stessa facoltà della seconda Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 65, foglio n. 123, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 663, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Bruno Nicola Sassani alla cattedra omonima della facoltà medesima della seconda Università di Roma.

(412)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Fiorarte '85 - Salone italiano del fiorista che avrà luogo a Genova dal 25 gennaio al 28 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Arte Gelo - Salone del gelato artigiano e degli alimenti gelati che avrà luogo a Napoli dal 1° febbraio al 7 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, ristoranti e bar e comunità che avrà luogo a Napoli dal 1° febbraio al 7 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare che avrà luogo a Napoli dal 1° febbraio al 7 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Paspansud - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, la pasticceria e i prodotti dolciari che avrà luogo a Napoli dal 1° febbraio al 7 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori che avrà luogo a Napoli dal 1° febbraio al 7 febbraio 1985.

(451)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 è stato modificato l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.).

(380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Autovox S.p.a., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 12 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pignatelli & C., conceria e tintoria pelli, con sede legale in Napoli e stabilimento ed uffici in Casavatore (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pignatelli & C., conceria e tintoria pelli, con sede legale in Napoli e stabilimento ed uffici in Casavatore (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli, con sede sociale in Valdarno ed uffici di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura lane Gaetano Marzotto, con sede sociale in Valdarno ed uffici di Salerno, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio ad Mayor S.r.l., con sede legale e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio ad Mayor S.r.l., con sede legale e stabilimento in Napoli, è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio ad Mayor S.r.l., con sede legale e stabilimento in Napoli, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena sud, con sede sociale e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 19 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede sociale e stabilimento in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Domenico vetraria, con stabilimento in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co.M. di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta); Alfani, Mattiello con stabilimento in Pontecagnano (Salerno); Farina con stabilimento in Battipaglia (Salerno), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.E.L. - Iniziative casertane per l'elettronica, in Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAG italiana, con sede in Napoli, unità produttive di Caivano e S. Anastasia (Napoli) e filiale di Napoli, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli Diana, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Myriam & Avana di Salvatore Scala, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa, stabilimento di Napoli, ora SNIA BPD S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vimadex di Vittorio d'Errico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aniello Colonnese, officine meccaniche, con sede e stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worlskin, con sede e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata di mesi tre la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 novembre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli), sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 1° settembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata di mesi tre la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo di Carmiano (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. D'Oria Sabino & Figli, in Maglie (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ti.Co. - Tipografica Colonna S.p.a., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia autotrasporti Liri - C.A.L. S.p.a. di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaramella Argenti, con sede e stabilimento in Vigodarzere Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ba.Tra di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ba.Tra di Bari, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ba.Tra di Bari, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Estel - Industria mobili componibili, con sede legale in Thiene e stabilimenti in Thiene e Zanè (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integra zione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Estel - Industria mobili componibili, con sede legale in Thiene e stabilimenti in Thiene e Zanè (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Estel - Industria mobili componibili, con sede legale in Thiene (Vicenza) e stabilimenti in Thiene e Zanè (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sider.Mec, in Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova O.M.T. - Officine meccaniche tortonesi, con sede legale e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dalcolor, con sede e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche La Campanella, in Pavullo di Frignano (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Campanella di Sassuolo, con sede e stabilimento in Sassuolo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceat cavi, con sede in Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea (Cuneo), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(144)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca di Paternò

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 17 gennaio 1985 sono stati nominati il commissario straordinario e i membri del comitato di sorveglianza della Banca di Paternò, società per azioni, in Paternò (Catania).

(386)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Palicorum, in Palagonia

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Palicorum, in Palagonia (Catania) — disposta con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 10 maggio 1983 e prorogata con decreto dello stesso assessore in data 27 giugno 1984 — a seguito della ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria deliberata dall'assemblea dei soci tenutasi in data 30 dicembre 1984.

(385)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Mariano Comense, Genzone, Berbenno e Vigolo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 25 settembre 1984, n. 42784: comune di Mariano Comense (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 maggio 1981, n. 107 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 22 febbraio 1982, n. 5, 25 febbraio 1982, n. 8, 28 marzo 1983, n. 21 e 27 aprile 1984, n. 106);

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43484: comune di Genzone (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1982, n. 112 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 gennaio 1983, n. 126);

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43485: comune di Berbenno (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 dicembre 1981, n. 52 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliari 18 giugno 1982, n. 28 e 18 novembre 1983, n. 79);

deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43757: comune di Vigolo (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 aprile 1982, n. 22 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 ottobre 1982, n. 49).

(456)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Parè, Vione, Milano, Desio, Ponte di Legno e Grassobbio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 11 ottobre 1984, n. 43272: comune di Parè (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 dicembre 1983, n. 75);

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43493: comune di Vione (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 luglio 1983, n. 39).

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43491: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 25 luglio 1983, n. 540);

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43492: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1982, n. 1207);

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43494: comune di Desio (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 febbraio 1983, n. 26);

deliberazione 16 ottobre 1984, n. 43495: comune di Ponte di Legno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1983, n. 90);

deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43761: comune di Grassobbio (Bergamo) (variante adottata con deliberazioni consiliari 17 dicembre 1982, n. 307 e 6 maggio 1983, n. 389);

(457)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Galbiate

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, di cui alle legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 31 ottobre 1984, n. 1466/URB: comune di Galbiate (Como).

(458)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica ai concorsi, per titoli, indetti dal Dipartimento per la funzione pubblica in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'articolo 26-ter del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dei posti disponibili nei ruoli del Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili. (Concorsi pubblicati nel supplemento ordinario - concorsi - alla « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 4 dicembre 1984).

Al decreto ministeriale 16 luglio 1984, riguardante i concorsi citati in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 129 del supplemento ordinario, 2ª colonna, all'articolo 1, al punto B2), dove è scritto: « Ruolo: della carriera di concetto dei *tipografi* dell'Istituto geografico militare », leggasi: « Ruolo: della carriera di concetto dei *topografi* dell'Istituto geografico militare »;

alla pag. 132 del supplemento ordinario, in fondo alla 2ª colonna, all'art. 2, dove è scritto: « per il concorso di cui al punto B2): diploma di maturità scientifica o di *ingegneria...* », leggasi: « per il concorso di cui al punto B2): diploma di maturità scientifica o di *geometra* »;

alla pag. 135 del supplemento ordinario, 2ª colonna, all'art. 3, tra i componenti della commissione del « Concorso c2 », il nominativo del segretario, invece di: « Partinico dott. *Giovanni* », leggasi: « Partinico dott. *Michele* ».

(358)

REGIONE UMBRIA

Concorso a quattro posti di agente tecnico riservato ad un invalido del lavoro, un invalido civile di guerra e due invalidi per servizio presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a quattro posti di agente tecnico riservato ad un invalido del lavoro, un invalido civile di guerra e due invalidi per servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Città di Castello (Perugia).

(464)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 23 del 28 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.M.I.T. - Azienda municipalizzata per l'igiene del territorio di Lucca: Riapertura termini del concorso pubblico, per il posto di direttore.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1984, n. 60.

Disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 14 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione delle norme

Le norme contenute nella presente legge emanate in attuazione dei criteri generali approvati dal CIPE in data 19 novembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, delle province o dei comuni nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda gli alloggi acquisiti o realizzati dai comuni ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché quelli comunque realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali, si applicano le norme della presente legge, fatto salvo quanto già esplicitamente stabilito dalle leggi medesime e fatta altresì salva la facoltà degli enti destinatari dei finanziamenti di stabilire particolari requisiti di accesso e specifiche procedure di assegnazione allo scopo di conseguire le finalità dei provvedimenti stessi.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata, non attuati da enti pubblici;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni.

La giunta regionale può procedere alla esclusione di quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o da insediare o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, previa proposta motivata dall'ente proprietario.

Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a 60 mq per tre o quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone e oltre; non si considera adeguato l'alloggio dichiarato inabile per motivi statici;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, al di fuori dell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, di un alloggio adeguato con valore locativo medio con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato applicando alle superfici indicate al punto *c*) i seguenti parametri:

1) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3 parametro 1.05;

2) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora si tratti di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

3) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1.00;

4) coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1.00 per tutti i comuni;

5) coefficiente di vetustà pari a venti anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

6) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1.00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata prima dello scadere del bando al lordo delle imposte al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno comparati gli emolumenti indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

E' fatta salva la facoltà della giunta regionale di adeguare il limite di reddito, di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25. Tale facoltà viene esercitata trascorsi diciotto mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i

collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso, risultare da certificazione anagrafica ed essere dichiarata con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte delle persone conviventi. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Il consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi da realizzarsi con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Titolo II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 3.
Norme per l'assegnazione degli alloggi

Per l'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune.

Il bando di concorso è indetto, di norma, per singoli comuni i quali possono delegare lo IACP territorialmente competente.

In sede di prima applicazione ciascun comune deve emanare il bando entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi può emanare disposizioni per l'assegnazione degli alloggi anche per ambiti territoriali sovracomunali.

Nel caso che il bando di concorso sia indetto per ambiti territoriali sovracomunali il consiglio regionale può stabilire che una quota degli alloggi messi a concorso venga destinata prioritariamente a coloro che abbiano la residenza anagrafica, ovvero prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ove sono situati gli alloggi da assegnare.

Gli alloggi che si rendono disponibili successivamente alla prima assegnazione sono assegnati sulla base della graduatoria definitiva del comune nel quale sono ubicati gli alloggi.

Gli aggiornamenti, di norma annuali, previsti dal successivo art. 10 vengono banditi entro il 31 marzo di ogni anno successivo e la relativa graduatoria definitiva deve essere approvata entro sei mesi.

Il bando di concorso, deve essere pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati sino alla scadenza dei termini previsti dal bando medesimo.

I comuni dovranno, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative, la giunta regionale può autorizzare anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti aggiuntivi.

Art. 4.
Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve contenere:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2;

c) le modalità per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni;

e) i documenti da allegare alla domanda.

La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo del bando di concorso e il modulo tipo della domanda.

Art. 5.
Istruttoria della domanda

Il comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda, nonché l'esistenza della documentazione richiesta; a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione o le informazioni mancanti.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell'IACP territorialmente competente.

L'istruttoria delle domande e la relativa attribuzione di punteggi provvisori possono essere delegate dal comune all'IACP territorialmente competente.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando, alla commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, per la formazione della graduatoria.

Art. 6.
Commissione per la formazione delle graduatorie e per la gestione della mobilità

Il presidente della giunta regionale nomina con proprio decreto la commissione per formazione delle graduatorie e per la gestione della mobilità. In ogni provincia vengono formate almeno due commissioni, una per il comune capoluogo e una relativa agli altri comuni.

Possono essere altresì nominate, su richiesta dei comuni, altre commissioni, fino a un massimo di cinque per ciascuna provincia, nel rispetto dei criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda.

La commissione è così composta:

a) da un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzione di presidente, designato dal presidente del tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) dal sindaco del comune capoluogo, o con maggior numero di abitanti, con funzioni di vicepresidente;

c) da sei rappresentanti del comune o dei comuni interessati, di cui almeno due espressi dalle minoranze, designati rispettivamente dal consiglio comunale o dall'Associazione nazionale comuni italiani su indicazione dei consigli comunali;

d) dal presidente dell'istituto autonomo case popolari;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designati di intesa dalle medesime;

f) da un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato di intesa dalle medesime;

g) da un rappresentante delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa tra le medesime;

h) da un rappresentante designato dall'ente gestore sul cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

Con lo stesso decreto sono nominati i componenti supplenti che partecipano alle sedute della commissione nel caso di assenza dei titolari.

La commissione provvede:

a) alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) alla formazione delle graduatorie degli assegnatari, aspiranti al cambio degli alloggi di edilizia residenziale;

c) alla gestione dei programmi di mobilità eventuale per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno dieci componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti nominati nella commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un periodo superiore al successivo quinquennio.

La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dell'istituto autonomo case popolari territorialmente competente o dei comuni interessati tra i quali la commissione sceglie il segretario, all'atto della nomina della segreteria medesima.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comuni interessati, individua la sede della commissione presso l'istituto autonomo case popolari provinciale competente per territorio indicato nel decreto di nomina della commissione stessa o presso il comune con maggior numero di abitanti.

La giunta regionale può determinare norme di comportamento e metodi di valutazione e di interpretazione uniformi, sentita la competente commissione consiliare.

Il compenso spettante al presidente della commissione è di lire 75 mila per seduta.

Agli altri componenti, qualora spetti, tale compenso è ridotto a lire 50 mila.

La misura dei compensi potrà essere aggiornata con delibera del consiglio regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, e a carico dei comuni ed è ripartito in proporzione al numero delle domande presentate in ciascun comune a cura della segreteria operativa.

Art. 7.

Punteggi di selezione della domanda

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono formate mediante l'attribuzione di punteggi e dei criteri di priorità sottoindicati:

A) *Condizioni soggettive*:

1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni:

non superiore a L. 1.500.000 annue: punti due;
non superiore a L. 2.250.000 annue: punti uno.

Dette classi di reddito sono aumentate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 15 febbraio 1980, n. 25, con la stessa decorrenza e con lo stesso aumento percentuale.

Sono in ogni caso attribuiti:

ai nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo è costituito dalla sola pensione sociale: punti due;

ai nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo e costituito da pensioni di valore non superiore alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti: punti uno.

Sono fatte salve le condizioni eventualmente più favorevoli di cui al comma precedente;

2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori o handicappati a carico: punti uno;

3) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro due anni o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti uno;

4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti uno;

5) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la loro residenza e di profughi che godano della qualifica e dei requisiti di cui all'articolo 34 della legge 2 dicembre 1981, n. 763: punti tre;

6) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da più di cinque persone: punti uno;

7) punti due da attribuire con modalità che verranno stabiliti con deliberazione del consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio; qualora il bando di concorso riguardi esclusivamente il territorio comunale.

B) *Condizioni oggettive*:

1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

a) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o procurato a titolo precario dalla assistenza pubblica: punti tre;

b) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti due.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del punto *B1*) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati alla precedente lettera *A*), punti 2) e 3), oltre a essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, che saranno ripartiti fra le due categorie proporzionalmente alle domande presentate.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lettera *A*), punto 4), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

Il consiglio regionale nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, stabilisce le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali;

2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando dovuta a:

a) abitazione in alloggio sovraffollato:
da due a tre persone a vano utile: punti uno;
da più di tre persone a vano utile: punti due;

b) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dall'autorità comunale competente: punti uno;

c) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; di verbale di conciliazione giudiziaria di ordinanza di sgombero; di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio: punti tre.

La giunta regionale con propri provvedimenti può emanare direttive intese a uniformare l'applicabilità dei criteri di attribuzione dei punteggi sopra indicati.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dalla commissione di cui all'art. 6.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto *B1*) o nella condizione di cui alla precedente lettera *C*) del punto *B2*).

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione di cui al precedente art. 6, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla formazione, con la indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per la opposizione, è pubblicata all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per gli emigranti all'estero entro quarantacinque giorni dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, alla commissione, che provvede sulla base dei documenti già acquisiti o integrativi di quelli già allegati alla domanda, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 7.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per quella provvisoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 9.

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera *f)* del precedente art. 2, nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso ritenga inattendibili i dati indicati nella dichiarazione fiscale, richiede l'accertamento del reddito agli uffici finanziari.

In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari ai concorrenti collocati in graduatoria non viene attribuito punteggio per reddito.

Dopo la definizione della pratica in sede tributaria, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

Art. 10.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

Le graduatorie definitive conservano la loro efficacia fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti dai successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi vengono aggiornate almeno annualmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente art. 3 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni, la domanda di assegnazione.

La giunta regionale, in caso di assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, su richiesta del comune interessato può autorizzare l'assegnazione degli alloggi a richiedenti individuati dal comune stesso, anche in deroga ai prescritti requisiti. In tale caso il contratto di locazione è stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

Art. 11.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

All'atto dell'assegnazione degli alloggi, deve essere verificata la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 dell'aspirante assegnatario.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti prescritti, e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla formazione della graduatoria definitiva. In caso contrario la verifica deve riguardare anche la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio.

Qualora il comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente comma trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla commissione di cui al precedente articolo 6, la quale, nei successivi venti giorni provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Art. 12.

Assegnazione dell'alloggio

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente.

Ogni ente gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi entro otto giorni dalla data della loro disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia superiore a quella stabilita dalla lettera *c)* del precedente art. 2.

Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma precedente, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggi consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ai fini dalla razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

Art. 13.

Scelta e consegna degli alloggi

Il sindaco comunica, a mezzo di raccomandata, l'assegnazione dell'alloggio agli aventi diritto e fissa in accordo con l'ente gestore il giorno per la scelta dello stesso.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio a essi proposto.

Il sindaco revoca il provvedimento di assegnazione e, in caso di rinuncia non adeguatamente motivata, lo comunica alla commissione di cui all'art. 6 per la esclusione dalla graduatoria del concorrente.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o che comunque si rendano disponibili.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione. La decadenza — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

Il consiglio comunale può riservare un'aliquota, non superiore al 15 per cento degli alloggi, da assegnare annualmente, per far fronte sia a specifiche, documentate situazioni di emergenza abitativa, quali sfratti e sgombero di unità abitative da recuperare e sia per provvedere a particolari categorie quali profughi, di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 e Forze armate, nonché emigrati di cui al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28.

L'assegnazione di cui al comma precedente spetta al consiglio comunale.

I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 2 anche se non hanno partecipato al bando di concorso.

Una successiva aliquota, non superiore al 10 per cento dovrà essere riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell'ordine.

Nel caso questa aliquota, sia in tutto o in parte non utilizzata la residua disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al primo comma.

Le assegnazioni di alloggi di cui al comma precedente alla deliberazione del consiglio regionale n. 1013, del 13 luglio 1984, sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio, ferma restando l'applicazione del canone di locazione di cui al successivo art. 31 e decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio.

Nel caso di graduatorie sovracomunali le predette aliquote di riserva saranno stabilite dal consiglio regionale, anche su proposta dei comuni interessati.

Può procedersi in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo solo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

In tale caso può derogarsi anche al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 per la durata di due anni.

Art. 15.
Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso del concorrente all'assegnazione o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella titolarità della domanda o dell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2, secondo l'ordine ivi indicato e facendosi riferimento a due anni dalla data del decesso anziché del bando di concorso.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 16.
Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario presenta apposita domanda al sindaco del comune competente.

Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore che l'inclusione dei nuovi componenti del nucleo — così come definito dal precedente art. 2 — non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

La comunicazione del comune costituisce per i nuovi componenti, diritto al subentro nell'assegnazione con applicazione delle norme di gestione di cui alla presente legge.

Art. 17.
Ospitalità temporanea

E' ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

L'ospitalità temporanea negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non può comportare trasferimenti di residenza o domicilio, è segnalata all'ente gestore a cura dell'assegnatario.

Quando l'ospitalità temporanea non si protragga oltre il periodo di sei mesi, non è richiesta nessuna segnalazione.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

Titolo III
LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 18.
Programma della mobilità

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, di enti gestori, d'intesa con il comune o i comuni, predispongono biennalmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli resisi disponibili, sia di una aliquota di quelli di nuova assegnazione.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) individuazione da parte dell'ente gestore delle situazioni di sovra e sotto affollamento di disagio abitativo in relazione anche alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità formata con criteri indicati all'articolo seguente.

Il programma è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco del comune il quale decide entro sessanta giorni sentita la commissione di cui all'art. 6.

Art. 19.
Formazione della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità

La graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità è formata attraverso la pubblicazione periodica con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenze e modalità definite dalla commissione di cui all'art. 6.

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggi indirizzate all'ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare vengono valutate dalla commissione di cui all'art. 6 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo come definito all'art. 2, lettera *c*), secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura e assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione stessa.

Art. 20.
La gestione della mobilità

Per l'attuazione del programma di mobilità gli enti gestori favoriscono la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario e inoltre concorrono alle spese di trasferimento.

Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi e imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio-alloggio deve essere di norma rispettato il terzo comma del precedente art. 12.

Gli alloggi resisi disponibili e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità se non utilizzati entro trenta giorni vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

L'atto dell'ente gestore che dispone in forza del programma di mobilità il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.

Gli interessati, in caso di non accettazione del cambio, sono tenuti a corrispondere il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti i cambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa tra il comune di provenienza e quello di destinazione.

Titolo IV
NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI E.R.P.

Art. 21.
Determinazione del canone di locazione degli alloggi

Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,50 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nel successivo articolo 24.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone d'affitto vanno indicati nel contratto di locazione.

Le suddette modalità si applicano fino all'attuazione della riforma del catasto edilizio urbano.

Art. 22.
Superficie convenzionale

La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili;

e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore.

E' detratto il 30 per cento della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

Le superfici di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

L'elemento di cui alla lettera *e*) entra nel computo della superficie convenzionale fino a un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera *a*).

Art. 23.

Costo base

Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1976, è fissato in lire 250 mila per tutto il territorio regionale.

La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Per gli immobili ultimati successivamente alla data indicata nel primo comma il costo base di produzione è determinato per la Regione ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, diminuito del 15 per cento.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1984, la giunta regionale fisserà, entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base con riferimento ai costi medi regionali di realizzazione di edilizia sovvenzionata.

Art. 24.

Coefficienti correttivi del costo base

I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione della tipologia della classe demografica dei comuni, della ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

Art. 25.

Tipologia

In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

a) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

b) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);

c) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);

d) 0.50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);

e) 0.70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);

f) 1.40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);

g) 0.80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, e ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale verrà richiesta all'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria e abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati.

Art. 26.

Classe demografica dei comuni

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1.10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti;

b) 1.05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti;

c) 0.95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti;

d) 0.90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;

e) 0.80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 27.

Ubicazione

In relazione all'ubicazione, i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

a) 0.85 per la zona agricola;

b) 1.00 per la zona edificata periferica;

c) 1.20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;

d) 1.20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e) 1.30 per il centro storico.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:

a) 0.85 per la zona agricola;

b) 1.00 per il centro edificato;

c) 1.10 per il centro storico.

All'interno delle zone di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma e alle lettere *b*) e *c*) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0.90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.

Per la determinazione del canone degli alloggi siti in comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti si applica sempre il coefficiente 0.90.

Art. 28.

Livello di piano

In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0.80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;

b) 0.90 per le abitazioni situate al piano terreno;

c) 1.00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano.

Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, il coefficiente previsto alla lettera *c*) del comma precedente, è ridotto a 0.95.

Art. 29.

Vetustà

In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

a) 1.00 per cento per i successivi quindici anni;

b) 0.50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 30.

Stato di conservazione e manutenzione

In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1.00 se lo stato è normale;

b) 0.80 se lo stato è mediocre;

c) 0.60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:

1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento,

nonché dei seguenti elementi comuni:

1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, copertura e parti comuni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari, in relazione agli elementi di valutazione fissati dal decreto ministeriale 9 ottobre 1978.

Art. 31.

Applicazione del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli assegnatari degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi del precedente art. 21 alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali;

a) nella misura del 15 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale e comunque nella misura non superiore al 3 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare;

b) nella misura del 35 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento e comunque nella misura non superiore al 7 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare;

c) nella misura del 60 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra il limite di cui alla precedente lettera *b)* e il limite di assegnazione e comunque nella misura non superiore all'8 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare;

d) nella misura dell'80 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite della precedente lettera *c)* e il limite di assegnazione aumentato del 25 per cento e comunque nella misura non superiore al 10 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare;

e) nella misura del 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso tra il limite di assegnazione della precedente lettera *d)* e il limite di assegnazione aumentato del 50 per cento;

f) nella misura del 100 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla precedente lettera *e)* fino al limite di decadenza definito al primo comma del successivo art. 41.

La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare adotta i provvedimenti di modifica delle percentuali delle fasce di reddito necessari ad assicurare che il gettito annuo complessivo dei canoni riscossi non sia inferiore all'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali in vigore, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, aumentati del 50 per cento da destinare, dedotte le quote di competenza degli enti gestori, alle finalità indicate nel penultimo comma dello stesso art. 25.

Art. 32.

Utilizzazione entrate canoni di locazione

Le somme riscosse dagli enti proprietari o gestori diversi dagli IACP per canoni di locazione devono essere impiegate per:

pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi;

esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del proprio patrimonio;

finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica.

L'utilizzazione delle somme è effettuata con programmi annuali da comunicarsi alla giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo dell'ente gestore.

Alle somme riscosse dagli IACP per canoni di locazione si applica quanto stabilito dall'art. 25 della legge 8 agosto 1977, numero 513.

Art. 33.

Aggiornamento del canone di locazione

Il canone determinato ai sensi del precedente art. 31 è aggiornato, per gli alloggi assegnati sino all'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 75 per cento delle variazioni annuali accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sempre nel rispetto delle percentuali massime di reddito complessivo del nucleo familiare fissate dall'art. 31.

Gli aggiornamenti sono effettuati dal 1° agosto dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, e non possono avere decorrenza anteriore al 1° agosto 1979 e sono calcolati sulla base dell'indice ISTAT del mese di giugno dell'anno considerato rispetto al mese di giugno dell'anno precedente.

Gli aggiornamenti del canone successivi all'entrata in vigore della presente legge sono applicati dall'ente gestore nella misura stabilita dal CER.

Art. 34.

Accertamento periodico del reddito

L'ente gestore provvede all'accertamento del reddito degli assegnatari degli alloggi almeno ogni biennio.

La variazione del canone di locazione derivante dall'eventuale diversa collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione del reddito.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subìto nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta viene collocato nella fascia di reddito più elevata prevista dall'art. 31.

Qualora il reddito dichiarato sia ritenuto palesemente inattendibile l'ente gestore provvede a richiedere ai competenti uffici finanziari l'accertamento del reddito e applica in via provvisoria il canone più elevato ai sensi del comma precedente.

Art. 35.

Servizi accessori e fondo sociale

Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese per i servizi accessori forniti, nella misura fissata dall'ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.

I costi sono ripartiti in proporzione alla superficie degli alloggi determinate ai sensi della presente legge.

Nell'ambito regionale è istituito il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, appartenenti alla fascia *a)* di cui al precedente art. 31.

La giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento dello stesso.

Possono essere destinati al fondo sociale i canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, nonché contributi integrativi messi a disposizione dai comuni.

Gli enti pubblici diversi dagli IACP costituiscono il fondo sociale attraverso la destinazione di una quota delle entrate derivanti dai canoni in modo da assicurare ai propri assegnatari i medesimi benefici previsti dai commi precedenti.

Art. 36.

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Qualora la morosità sia dovuta, a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, e ne sia derivata impossibilità o grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, l'ente gestore può concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a quello indicato al primo comma.

Titolo V

AUTOGESTIONE

Art. 37.

Alloggi soggetti ad autogestione

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, e degli spazi comuni, ivi compresa la manutenzione straordinaria sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro il 1° luglio 1985. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il regolamento tipo per l'attuazione della autogestione.

Art. 38.

Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere, all'ente gestore, le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla giunta regionale, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione, di alloggi compresi negli stabilimenti a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Titolo VI

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 39.

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, accertate, sia prima della consegna dell'alloggio, che nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

I termini suindicati, sono raddoppiati, per gli emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Esperite tali procedure il sindaco del comune competente richiede il parere della commissione di cui all'art. 6, inviando tutta la documentazione relativa all'accertamento e le controdeduzioni dell'interessato.

La commissione comunica all'interessato l'instaurando provvedimento di annullamento e ha facoltà di richiedere alle parti proponenti e/o all'interessato ulteriore documentazione integrativa, atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando un termine non inferiore a giorni quindici.

Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante.

In esecuzione del parere emanato dalla commissione, il sindaco entro i successivi trenta giorni pronuncia l'annullamento dell'assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 40.

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nel caso in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, di cui al precedente art. 2, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 41.

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 41 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera *e*) del presente articolo.

Art. 41.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera *f*) del precedente art. 2, fino a un massimo pari al doppio di tale limite.

Gli assegnatari con reddito superiore al limite stabilito ai sensi del precedente comma ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo tre ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati è applicato il canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, e ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. E' compito dell'ente gestore d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro novanta giorni dall'accertamento dei redditi. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata — e immediatamente eseguita — dopo il terzo accertamento annuale consecutivo nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano pari o superiori al 50 per cento del limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, quale risulta dal primo comma del presente articolo;

b) entro un anno dal terzo accertamento annuale dei redditi vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito che superi dal 25 al 50 per cento il limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella successiva classe di gradualità;

c) in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro diciotto mesi dal terzo accertamento annuale dei redditi nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato fino al 25 per cento.

Tale modalità è estesa agli assegnatari appartenenti alla classe di reddito superiore, i cui alloggi siano ubicati nei comuni indicati nel punto precedente.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge eventuali ulteriori forme di proroga dell'esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere autorizzate dalla giunta regionale per un periodo massimo di un anno, soltanto su motivata richiesta del comune d'intesa con l'ente gestore; limitatamente a situazioni di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative anche precarie.

Art. 42.

Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

Per tutti gli alloggi che dalla data di entrata in vigore della presente legge venissero occupati senza titolo, il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'art. 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 31 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 386 del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165.

L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari, senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo, a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni, e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le situazioni in atto alla data del 31 marzo 1984, i comuni interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche su richiesta degli enti gestori, possono avvalersi di quanto previsto dal precedente art. 14 e dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 43.

Norme transitorie per l'assegnazione degli alloggi

Fino all'approvazione delle graduatorie definitive, relative ai bandi di cui al precedente art. 3, gli alloggi sono assegnati sulla base delle graduatorie definitive vigenti.

La giunta regionale, previa richiesta del comune interessato, può autorizzare che l'assegnazione degli alloggi sia effettuata sulla base di graduatorie comunali da estrapolarsi dalle graduatorie sovracomunali esistenti.

Art. 44.

Canone transitorio

Il canone determinato ai sensi dell'art. 31 si applica dal 30 giugno 1985.

Sino alla suddetta data e dall'entrata in vigore della presente legge si applica il canone previsto dall'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, aumentato del 50 per cento.

Qualora il canone attualmente corrisposto, o così come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, sia superiore a quello stabilito ai sensi del primo comma, quest'ultimo si applica a decorrere dal secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 dicembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1984, n. 61.

Tasse sulle concessioni regionali. Aumento delle aliquote dal 1° gennaio 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 14 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50, modificati con legge regionale 26 ottobre 1983, n. 51, sono aumentati a decorrere dal 1° gennaio 1985 del 7 per cento, salvo nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo.

Sono esclusi dall'aumento gli importi delle tasse previste dalla lettera *b*) «aziende faunistiche venatorie» del numero d'ordine 16 della stessa tariffa.

Sono parimenti esclusi dall'aumento gli importi delle tasse e soprattasse previsti dai numeri 17 «abilitazione all'esercizio venatorio» e 18 «licenza per la pesca nelle acque interne» della tariffa stessa.

Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 500 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, addì 12 dicembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1984, n. 62.

Interventi a sostegno delle manifestazioni sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 14 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, per la prosecuzione degli interventi disposti dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, concorre al sostegno di manifestazioni sportive di particolare rilevanza sul piano turistico e promozionale, per una maggiore diffusione della pratica sportiva sul suo territorio, mediante la concessione dei contributi di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Soggetti destinatari e iniziative

I contributi possono essere concessi alle federazioni sportive nazionali di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle società, alle associazioni e agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e aventi sede nella Regione, per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni ad alto contenuto tecnico e agonistico da svolgersi nel territorio regionale.

Art. 3.

Domande

Le domande per ottenere i contributi, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro il 1° marzo di ogni anno, per le manifestazioni da svolgersi nei primi sei mesi dell'anno, ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le manifestazioni previste nel secondo semestre dell'anno corredate da:

a) una relazione illustrativa sulle finalità e sull'organizzazione della manifestazione;

b) il preventivo sommario di spesa, evidenziando il grado di sponsorizzazione della manifestazione e l'eventuale apporto degli enti locali e di altri enti pubblici.

Le domande dovranno essere presentate prima dello svolgimento della manifestazione e corredate dal motivato parere espresso:

dal competente organo regionale della federazione o dell'ente di promozione sportiva;

dall'amministrazione comunale sul cui territorio ha luogo la manifestazione o dall'amministrazione provinciale qualora il territorio interessato alla manifestazione comprenda più comuni.

Per l'esercizio 1984 le domande, corredate dei documenti di cui al comma precedente, dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e potranno riguardare manifestazioni svoltesi nel corso di tutto l'anno 1984. Il contributo sarà erogato con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 28 febbraio 1985, facendo carico sullo stanziamento corrispondente del bilancio 1985 sul quale sarà riportata, mediante la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, l'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1984 non impegnata entro i termini di legge.

Art. 4.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

I contributi saranno determinati dalla giunta regionale e, comunque, non potranno superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Con la medesima deliberazione di assegnazione può essere disposta l'erogazione, a titolo di acconto, fino al 50 per cento del contributo concesso.

L'erogazione della quota residua di contributo è disposta con deliberazione della giunta regionale, previa presentazione del rendiconto dettagliato dei costi della iniziativa e delle attività svolte.

La giunta regionale dispone la riduzione del contributo qualora la situazione finanziaria evidenziata dal rendiconto risulti diversa per difetto da quella indicata nella documentazione previsionale prodotta.

In caso di mancata effettuazione della manifestazione per cui è stato assegnato il contributo o di mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di trenta giorni dall'effettuazione, la giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Alla fine di ogni anno la giunta regionale presenterà alla competente commissione consiliare relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

L'amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al precedente comma mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio, e il prelievo degli importi corrispondenti dal cap. 80210 — Fondo globale per le spese correnti — del bilancio, secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 9 — interventi per manifestazioni sportive — del Fondo globale medesimo.

Per i successivi esercizi finanziari l'entità della somma di cui al primo comma verrà definita mediante approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza della partita di spesa che ha fissato la copertura finanziaria per l'esercizio 1984.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 dicembre 1984

BERNINI

(13)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227